

*Urgente
si notifiche
entro il 18/9*

On.le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

- ROMA -

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 5087/2016 DI R.G.

proposto dalla Sig.ra Grillo Milena Maria, C.F. GRLMNM84S70L452X, residente in Pizzo (VV) alla Via M. Salomone n. 286, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia, C.F. PGL NTN 75C 06F 537D - indirizzo di posta elettronica certificata: antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it e numero di fax: 0963/43298, ai quali il predetto procuratore, ex art. 136, co. 1, del C.P.A. intende ricevere le comunicazioni relative al processo -, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n. 212, presso e nello studio dell'avv. Francesco Brasca in forza di procura in calce al ricorso introduttivo,

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato;

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla

URGENTE

Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato;

e nei confronti di

Brasca Francesca, residente in 89900 Vibo Valentia, Via Tommaso Campanella n. 2,

per l'annullamento,

previa sospensione ed adozione delle opportune misure cautelari: a) del **Decreto prot. n. AOODRCAL 10254 del 10.07.2017, comunicato alla ricorrente in pari data a mezzo E-mail, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, ha escluso la Sig.ra Grillo Milena Maria "dalla procedura concorsuale della Classe di Concorso Scuola Primaria per carenza del titolo d'accesso, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del bando di concorso - D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016 - "** (cfr. doc. 1); b) del **Decreto prot. n. AOODRCAL 10422 del 12.07.2017, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, ha approvato "la graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nella Scuola Primaria nella Regione Calabria, formata in base a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del bando di concorso - D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016 - "**, nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di parte ricorrente (cfr. doc. 2); c) del **Decreto prot. n. AOODRCAL 11536 del 28.07.2017, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria,**

Direzione Generale, ha approvato nuovamente – a seguito della correzione in autotutela degli errori materiali riscontrati - “la graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nella Scuola Primaria nella Regione Calabria, formata in base a quanto disposto dall’art. 9, comma 1, del bando di concorso - D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016 – ” approvata in precedenza con il Decreto prot. n. AOODRCAL 10422 del 12.07.2017, nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di parte ricorrente (cfr. doc. 3); d) ove necessario, dei Decreti: - prot. n. AOODRCAL 11540 del 29.07.2017, - prot. n. AOODRCAL 11667 del 31.07.2017 e - prot. n. AOODRCAL 11706 del 01.08.2017, mediante i quali l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, ha reiteratamente rettificato – con la correzione in autotutela degli ulteriori errori materiali riscontrati - “la graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nella Scuola Primaria nella Regione Calabria, formata in base a quanto disposto dall’art. 9, comma 1, del bando di concorso - D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016 – ” approvata terminativamente in precedenza con il Decreto prot. n. AOODRCAL 11536 del 28.07.2017, nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di parte ricorrente (cfr. docc. 4, 5 e 6); e) di ogni altro atto presupposto, preparatorio e/o comunque connesso.

Fatto

Con bando di cui al D.D.G. MIUR n. 105 del 23/02/2016 è stato indetto il *“Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia e primaria”*.

Il bando predetto, tuttavia ha previsto che sono esclusi dalla partecipazione al concorso *“i candidati in possesso del titolo sperimentale ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo”*.

Inoltre, la *lex specialis* concorsuale de qua, ha prescritto che la domanda di partecipazione dovesse essere presentata per via telematica, tramite sistema Polis, e che ogni altra modalità di invio non era in alcun modo ammessa.

Ebbene, l’odierna ricorrente, essendo in possesso del Diploma di maturità sperimentale ad indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 (cfr. doc. 7), a fronte della diretta esclusione comminata dal bando in ragione del mancato riconoscimento del carattere abilitante del diploma di maturità sperimentale ad indirizzo linguistico e dell’assenza di un apposito ed univoco *“form”* per l’invio dell’istanza di partecipazione, ha:

1. dapprima, inviato telematicamente – entro il prescritto termine perentorio - la domanda di partecipazione per la Regione

Calabria, dichiarando ed utilizzando il "form" on-line generale "DIPLOMA DI MATURITÀ MAGISTRALE E TITOLI SPERIMENTALI EQUIPARATI (CONSEGUITI ENTRO L'A.S. 2001/2002)", con la specificazione all'interno di esso del possesso del Diploma Magistrale ad indirizzo Linguistico (cfr. doc. 8);

2. e poi, proposto ricorso giurisdizionale – innanzi a Codesto Ecc.mo Tar Capitolino – avverso il Bando *de quo*, nella parte di interesse, comportante la di lei esclusione dalla partecipazione al Concorso per la Scuola Primaria.

In particolare, la Sig.ra Grillo Milena Maria – unitamente ad altre ricorrenti – ha proposto il ricorso specificato in epigrafe (n. 5087/2016 di R.G. Tar Lazio – Roma), con il quale ha chiesto l'annullamento, previa sospensione ed adozione di ogni idonea misura cautelare, 1) del **Decreto MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico del 23.02.2016 Prot. 0000105** pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale – 4 Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 16 del 26.02.2016** con il quale è stato bandito il **"Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria"** nella parte in cui all'art. 3 – **"Requisiti di Ammissione"**, n. 2., lett. a) e b) dispone **" ... Sono, pertanto, esclusi i candidati in possesso del titolo sperimentale ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le**

Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio; ...”, ed in ogni altra parte di interesse per i ricorrenti; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

Successivamente, in pendenza di tale ricorso, avviate le prove concorsuali, avendo (come detto in precedenza) la ricorrente inviato telematicamente la domanda di partecipazione al Concorso *de quo*, Ella è stata ammessa a sostenere le prove scritte ufficiali relative al Concorso per la Scuola Primaria per la Regione Calabria e, superate queste, è stata convocata - con E-mail dell'Ufficio Scolastico Regionale del 1 dicembre 2016 (*cf. doc. 9*) - per sostenere la pertinente prova orale, che ha brillantemente superato con la votazione massima (punti 40), così come appreso nella medesima giornata mediante affissione dei risultati conseguiti dai candidati.

Nel dettaglio, il punteggio conseguito dalla ricorrente relativamente alle sole prove d'esame è pari a punti 68.00 (28.00 punti prova scritta + 40.00 punti prova orale), cui vanno aggiunti punti 6.70 per titoli dichiarati in domanda, per un punteggio complessivo pari a punti 74.70 (*cf. allegati*).

Se non che, in data 10.07.2017, con Decreto prot. n. AOODRCAL 10254 del 10.07.2017, comunicato alla ricorrente in pari data a mezzo E-mail, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, **dopo avere dato atto del superamento**

delle prove d'esame da parte della ricorrente - con contestuale "certificazione" dei punti riportati in ciascuna di esse e di quelli ulteriori assegnatili per i titoli dichiarati - attestando che: "VISTA la documentazione agli atti d'ufficio e relativa alla candidata Grillo Milena Maria, nata il 30/11/1984, dalla quale risulta che la medesima ha superato la prova scritta e la prova orale del concorso con il seguente punteggio: prova scritta punti 28.00, prova orale punti 40.00, titoli punti 6.70, per un punteggio complessivo pari a punti 74.70", nel rilevare che: "tuttavia, la candidata Grillo Milena Maria risulta essere in possesso del diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27", e ancora che: "ai sensi dell'art. 3 del bando [D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016], il predetto diploma non è titolo di accesso idoneo a partecipare alla procedura concorsuale", e inoltre che: "l'art. 3, comma 6, del bando [D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016] stabilisce che "I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione" e che "In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento dalla procedura concorsuale", ha provveduto a comminare l'esclusione della medesima ricorrente dal Concorso per la Scuola Primaria, disponendo che: "Per le motivazioni di cui in premessa, la candidata Grillo Milena Maria, nata il 30/11/1984, è esclusa dalla procedura concorsuale per carenza del titolo d'accesso, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del bando di concorso [D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016]" (cfr. doc. 1).

A tale Decreto individuale di esclusione, ha fatto seguito la pubblicazione - sul competente/pertinente sito Internet -, da parte

dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, del Decreto prot. n. AOODRCAL 10422 del 12.07.2017 (cfr. doc. 2), **mediante il quale la stessa Amministrazione Scolastica**: - **VISTA** "la graduatoria generale di merito, redatta dalla Commissione giudicatrice in conformità a quanto disposto dall'art. 9, c. 1, del bando di concorso [D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016]"; - **VISTO** "l'art. 3 del bando [D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016], ai sensi del quale il diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale dell'11 febbraio 1991, n. 27 non è titolo di accesso idoneo a partecipare alla procedura concorsuale per l'insegnamento nella scuola primaria"; - **RITENUTO** "pertanto, necessario provvedere all'esclusione dalla procedura concorsuale di tutti i candidati che, in possesso, del diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico non avevano diritto di partecipare ab initio alla procedura concorsuale per l'insegnamento nella scuola primaria, per carenza del requisito di cui all'art. 3 richiamato"; - **CONSIDERATO** "che l'art. 3, comma 6, del bando [D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016] stabilisce che "I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione" e che "In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento dalla procedura concorsuale"; - **VISTI** "in particolare, i propri decreti di esclusione del 10 Luglio 2017 prott. (nr.), n. AOODRCAL 10254 [concernente la ricorrente Sig.ra Grillo Milena Maria], (nr.)", **ha approvato** "la graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nella Scuola Primaria nella Regione Calabria, formata in base a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del bando di concorso - D.D.G. MIUR n. 105 del

23.02.2016 – ”, senza includere la Sig.ra Grillo Milena Maria che, invece, avrebbe dovuto essere ivi inserita con punti 74.70 alla posizione spettantele.

Indi, alla pubblicazione del predetto Decreto prot. n. AOODRCAL 10422 del 12.07.2017, è seguita la pubblicazione - sul competente/pertinente sito Internet -, da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, del Decreto prot. n. AOODRCAL 11536 del 28.07.2017 (cfr. doc. 3), mediante il quale la stessa Amministrazione Scolastica ha approvato nuovamente – a seguito della correzione in autotutela degli errori materiali riscontrati - “la graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nella Scuola Primaria nella Regione Calabria, formata in base a quanto disposto dall'art. 9, comma I, del bando di concorso - D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016 – ” approvata in precedenza con il Decreto prot. n. AOODRCAL 10422 del 12.07.2017, senza includere – di nuovo - la Sig.ra Grillo Milena Maria che, invece, avrebbe dovuto essere ivi inserita con punti 74.70 alla posizione spettantele.

Infine, è intervenuta la pubblicazione - sul competente/pertinente sito Internet -, da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, dei Decreti: - prot. n. AOODRCAL 11540 del 29.07.2017, - prot. n. AOODRCAL 11667 del 31.07.2017 e – prot. n. AOODRCAL 11706 del 01.08.2017 (cfr. docc. 4, 5 e 6), mediante i quali la stessa Amministrazione Scolastica ha reiteratamente rettificato – con la correzione in autotutela degli ulteriori errori materiali riscontrati - “la graduatoria generale di merito del

concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nella Scuola Primaria nella Regione Calabria, formata in base a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del bando di concorso - D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016 – ” approvata terminativamente in precedenza con il Decreto prot. n. AOODRCAL 11536 del 28.07.2017, senza includere – in alcun modo - la Sig.ra Grillo Milena Maria che, invece, avrebbe dovuto essere ivi inserita con punti 74.70 alla posizione spettantele.

Avverso e per l'annullamento degli atti meglio indicati in epigrafe che oggi si impugnano, costituenti atti applicativi e/o consequenziali e comunque connessi di/a quelli originariamente impugnati, si ripropongono i motivi di diritto formulati nel ricorso introduttivo, ossia:

Diritto

I- Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere per assoluta irragionevolezza e manifesta ingiustizia.

La questione oggetto del contendere consiste nella possibilità o meno che i ricorrenti, in possesso di un diploma rilasciato da un Istituto Magistrale al termine di un corso sperimentale ad indirizzo linguistico, possano accedere al concorso per l'assegnazione di posti e cattedre finalizzato al reclutamento di personale docente nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Soccorre in ausilio dei ricorrenti quanto statuito dal Consiglio di Stato con decisione del 04.04.2003, n. 1769, dalle cui conclusioni lo

stesso Collegio, con successiva decisione del 06.05.2008, n. 3917, non ritiene doversi discostare: *“la sperimentazione scolastica, intesa, a norma dell’art. 278 del D. Lgs. 16.04.1994 n. 297 (ora abrogato, ma applicabile al caso di specie) come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture è stata autorizzata ed attuata dall’Istituto Magistrale suddetto in vista del nuovo assetto dell’istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l’insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie”*.

“In tale quadro, la piena validità riconosciuta secondo i criteri di corrispondenza fissati nel Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, a norma del successivo art. 279 (anch’esso ora abrogato, ma applicabile al caso di specie) al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto Magistrale sopra indicato della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria”. E’ pacifico, dunque, che il diploma di maturità con indirizzo linguistico in possesso dei ricorrenti rappresenta un titolo valido per l’ammissione alle procedure concorsuali *“... anche perché l’equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica come sopra rilasciati al termine di un corso quinquennale, appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola*

elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici ..." (Cfr. Consiglio di Stato, Sentenza n. 3917/2008).

In tal senso si è pronunciato il Supremo Collegio di Palazzo Spada con Sentenza del 23.06.2009, n. 7550 che "... ritiene di ribadire la condivisibilità delle superiori argomentazioni, perfettamente trasportabili al caso in esame ...".

Ancor più di recente, in occasione del precedente Bando concorsuale MIUR del 2012, i vari TAR, chiamati a giudicare della legittimità di alcuni provvedimenti di esclusione dal concorso, con sentenze rese ai sensi dell'art. 60 c.p.a., hanno ribadito il surriportato costante ed univoco orientamento giurisprudenziale (cfr. Sentenze TAR Campania nn. 3384/2013, 3385/2013, 3386/2013, 3387/2013, 3401/2013 del 03/07/13).

La stessa Amministrazione Scolastica con nota Ministeriale indirizzata ai Direttori Generali degli Uffici Regionali del 26.10.2012 prot. n. 2870, quasi si stupisce dell'equivoco allora occorso "Pervengono richieste di chiarimento sulla validità del diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli Istituti Magistrali ... Al riguardo si fa presente che il Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, con sentenza n. 2172 / 2002 ha ritenuto valido il titolo "maturità linguistica" per la partecipazione ai concorsi di scuola primaria precisando che "il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria".

A distanza di alcuni anni, il MIUR ignora le aspettative degli aspiranti

docenti, contravviene in maniera arbitraria il consolidato ed univoco indirizzo giurisprudenziale dei Giudici di merito, che ormai aveva assunto una posizione incontrastata anche sulla vicenda legata ai piani di studio; a tal proposito, “ ... in sostanza, a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, il titolo posseduto dall'istante resta comunque valido per l'ammissione alla procedure concorsuale, tenuto anche conto della crescente rilevanza assunta dall'insegnamento delle lingua straniera nell'attuale sistema didattico ...” (Sentenza TAR Abruzzo nn. 183/2015, 185/2015 e 186/2015 e molte altre).

In tal senso pare evidente l'illegittimità di cui è affetto il Bando concorsuale, avendo l'Amministrazione Scolastica proceduto in maniera del tutto arbitraria ed acritica, in spregio a basilari e riconosciuti principi e diritti (minando – e non poco – le legittime e consolidate aspettative degli odierni ricorrenti), con conseguente integrazione del denunciato vizio di eccesso di potere, in quanto, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve desumersi la sussistenza di un rapporto di continenza tra il diploma di maturità linguistica conferito dall'Istituto magistrale e il diploma magistrale *tout court*.

2 - Violazione e falsa applicazione di legge.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies

delle Legge n. 241/1990. Violazione di ogni norma e principio in tema di tutela dell'affidamento. Eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti diversi facenti capo alla medesima Amministrazione. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.

L'esclusione dei ricorrenti risulta viziata da violazione dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990. A tal fine bisogna evidenziare come il Bando concorsuale incide su una posizione ormai consolidata in capo ai ricorrenti, travolgendo una serie di atti amministrativi ed un consolidato indirizzo giurisprudenziale che ha prodotto, in modo irreversibile, effetti ampliativi della sfera giuridica degli interessati.

In particolare, la illegittima esclusione comminata dal Bando è intervenuta dopo che per anni Note Ministeriali, Sentenze dei Tribunali Amministrativi e del Consiglio di Stato hanno riconosciuto in capo ai ricorrenti idonee capacità professionali, in tal senso non può essere taciuta la continua utilizzabilità – ed utilizzazione – compiuta dall'amministrazione scolastica, che non ha mai contestato ai "precari della scuola" con i quali sottoscriveva anno per anno contratti di lavoro a tempo determinato, l'assenza di "requisiti di ammissione" legittimando, anzi, in capo agli stessi attitudini e capacità sulle materie pedagogiche.

L'eccesso di potere nella formulazione della norma contestata risulta evidente e manifesta i caratteri della irragionevolezza, allorquando il MIUR da una parte riconosce il valore giuridico dell'equipollenza al

diploma di maturità ad indirizzo linguistico per la copertura dei posti nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, avallandone dunque capacità didattiche, pedagogiche e sociali in capo ai possessori, dall'altra invece ritiene di dover escludere tale titolo di studio, conseguito presso un Istituto Magistrale, dalla partecipazione al Concorso per il conseguimento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Del pari non merita di essere ignorata la circostanza nota all'amministrazione scolastica e determinata da qualche migliaio di candidati allo scorso Concorso 2012, che in possesso del medesimo titolo di studio ad indirizzo linguistico, con le medesime specifiche e caratteristiche, hanno – anche solo lo scorso anno - avuto accesso ai ruoli.

Motivo per cui l'odierna esclusione si pone in maniera assolutamente contraddittoria oltre che arbitraria e lesiva del generale principio del *favor participationis*.

Da ultimo preme evidenziare l'elemento psicologico degli "allora studenti", oggi in possesso del titolo ad indirizzo linguistico, i quali formalizzavano un'iscrizione scolastica ad un Istituto Magistrale, frequentavano un regolare corso di studi presso un Istituto Magistrale, consapevoli di conseguire un Diploma Magistrale presso un Istituto Magistrale, che a ben vedere una lettura attenta e faticosa del voluminoso "progetto Brocca" (n. Il Tomi) non fornisce alcun distinguo tra i titoli, anzi come riferito nelle citate Sentenze del Consiglio di Stato "aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria". Non a caso sul punto la Commissione "Brocca" manifesta espressamente

l'intento di colmare una lacuna presente nella scuola statale " l'indirizzo linguistico (presente finora nella scuola non statale e solo sperimentale in quella statale) copre una lacuna da tempo avvertita ... " (Cfr. Piani di Studio della Scuola Secondaria Superiore e Programmi dei Primi Due Anni – Le Proposte della Commissione Brocca – Tomo I, paragrafo 1.7.3).

Istanza Cautelare

Sussistono nella specie i presupposti richiesti dall'art. 55, comma 1, del C.P.A. per l'emanazione di misure cautelari.

Quanto al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso.

In merito al *periculum in mora*, si rileva che grave ed irreparabile è il pregiudizio che subisce la ricorrente durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso.

Ed invero, poiché la Sig.ra Grillo Milena Maria ha diritto ad ottenere 74.70 punti, per come analiticamente sopra già rimarcato e per come gli atti allegati dimostrano, ciò permettendole la collocazione in graduatoria in posizione vantaggiosa tra i vincitori del concorso, il sicuro scorrimento della stessa le consentirebbe di occupare una posizione utile per la nomina in ruolo ed il conferimento dell'incarico già a decorrere dal prossimo anno scolastico.

Peraltro, la mancata soluzione immediata della presente vertenza lederebbe, certamente, gli interessi professionali della ricorrente – sotto il profilo del mancato esercizio attivo delle funzioni di docente e del collegabile e speculare mancato accrescimento professio-

nale, entrambi pregiudizi non ristorabili ex post per equivalente – tali da determinare un apprezzabile profilo di *periculum in mora* in quanto, la stessa, verrebbe ad essere scavalcata da altri concorrenti.

Si insiste, pertanto, nella richiesta di sospensione degli atti impugnati e per la concessione di una misura cautelare che consenta l'inserimento con riserva (con diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato) della ricorrente nella pertinente graduatoria concorsuale con punti 74.70 alla posizione spettante, o, in subordine, per la soddisfazione delle esigenze cautelari invocate quantomeno ex art. 55, comma 10, C.P.A., con la fissazione dell'udienza di merito in tempi brevi.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- Si depositano, allegandoli al proprio fascicolo, tutti gli atti e/o documenti come da separato indice fogliare;
- Si chiede, inoltre, che venga disposta l'**integrazione del contraddittorio** nei confronti di tutti gli altri vincitori idonei del concorso che, dall'accoglimento del presente ricorso, sarebbero scavalcati nella rispettiva posizione occupata nella pertinente graduatoria del concorso in argomento approvata terminativamente dall'U.S.R. per la Calabria, mediante la notificazione dell'odierno ricorso nella forma c.d. per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Amministrazione Scolastica resistente, o mediante altra diversa modalità ritenuta opportuna/idonea.

P.Q.M.

Voglia l'On.le T.A.R. adito, in accoglimento del presente ricorso:

In sede cautelare, sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, e concedere la misura cautelare ritenuta più idonea alla tutela degli interessi della ricorrente, o, in subordine, disporre - ex art. 55, comma 10, C.P.A. - la fissazione dell'udienza di merito in tempi brevi;

Nel merito, annullare i provvedimenti impugnati.


Con vittoria di spese e competenze del giudizio e, in ogni caso, del contributo unificato.

Con ogni più ampia riserva e salvezza.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il sottoscritto procuratore dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad € 325,00, in quanto trattasi di procedimento in materia di pubblico impiego/concorsi pubblici.

Vibo Valentia - Roma, 12.09.2017

avv. Antonio Pagliaro



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Antonio Pagliaro, in qualità, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.U.N. presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato il ricorso per motivi aggiunti che precede a:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.a. presso l'Avvocatura Generale dello Stato in

00186

Media

Oggi

Uff

Dire

001

Med

Og

Br

O

3

C

B

O

ORIGINALE

Reg 0/2017 Modello A/Ter P Rich. 14/09/17

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

URGENTE Cr.60449 - 1/3

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

ORIGINALE

Reg 0/2017 Modello A/Ter P Rich. 14/09/17

Richiedente **GRILLO MILENA MARIA**

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

URGENTE Cr.60449 - 3/3

Relazione di notificazione



lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

BRASCA FRANCESCA

VIA CAMPANELLA TOMMASO,2 88818 VIBO VALENTIA - ITALIA
mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata A.R. , ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'ufficio postale di U.P. ROMA PRATI

LAVORO

Ufficiale Giudiziario/Funzionario

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
TRAMITE UFFICIO DI ROMA PRATI
15 SET. 2017
CORTE DI APPELLO DI ROMA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Antonio Ingegneri

Data richiesta
14/09/17
Ufficiale Giudiziario

76769711051

109

uff
14082017 1251



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Antonio Pagliaro, in qualità, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.U.N. presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato il ricorso per motivi aggiunti che precede a:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. presso l'Avvocatura Generale dello Stato in

00186

Media

Oggi

Uff.

Dire

001

Me

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

ORIGINALE

Reg 0/2017

Modello A/Ter P Rich. 14/09/17

GRILLO MILENA MARIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

URGENTE Cr.60449 - 1/3



311060449/1

Il Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA IN PRS MINISTRO PT C/O AVV. GEN. DELLO STATO

3HESI,12 00186 ROMA - ITALIA

di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata

per mano di **MARCELLO ANGELENI** impiegato

di persona il **10/09/2017** alle **10:00** in busta chiusa e

che si incarica della consegna in assenza del destinatario e

cron., ai sensi di legge.

Ufficiale Giudiziario/Funzionario

km 6

trasf. € 3.27

Data richiesta 14/09/17

Ufficiale Giudiziario

109

mail 14/09/2017 12:51

389 **ORFESIE RUFFOLO**
UFFICIALE GIUDIZIARIO

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curatore responsabile del numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA,

per non aver rinvenuto alcuno all'indirizzo domicilio;

per l'assenza o il rifiuto di persona idonea a cui poter consegnare fatto ai sensi di legge.

ROMA II _____ Funzionario/Uff. Giud.

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA II _____ Funzionario/Uff. Giud.

Spedite Racc. A.R. n. _____ il _____ Funzionario/Uff. Giud.

LAVORO

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Antonio Pagliaro, in qualità, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.U.N. presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato il ricorso per motivi aggiunti che precede a:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del ~~Ministro~~ ^{Procuratore} p.t. presso l'Avvocatura Generale dello Stato in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

Mediante, a mani

Oggi, li

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del Direttore Generale p.t., presso l'Avvocatura Generale dello Stato in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

Mediante, a mani

Oggi, li

Brasca Francesca, residente in 89900 Vibo Valentia, Via Tommaso Campanella n. 2,

Mediante,

Oggi, li

C

ORIGINALE

Modello A/Ter P

UNEP - ROMA

Cron. **60449**

RICEVUTA GA

Registro: 0

N. Dest.: 3

Data Rich.: 14/09/2017

URGENTE

895



311060449/1

* Si rilascia ricevuta al richiedente **BRASCA AVV. FRANCESCO**
della presentazione per la notificazione dell'atto Esente di **MOTIVI AGGIUNTI** ad istanza di **GRILLO**
MILENA MARIA

Data: 14/09/2017

L'Ufficiale Sediario



URGENTE

RICHIESTA NOTIFICA

ISTANTE *Cyril de Marn*

AVVOCATO *Brosce* CODICE *25165*

NATURA ATTO *Motivi aggiunti TAR*

RECAPITO TELEFONICO AVV. ISTANTE:

FISSO CELL.

URGENTE ~~NON URGENTE~~ IN GIORNATA

NUMERO DESTINATARI

FASCICOLO - R. G. *5087/16*

UNEP ROMA



URGENTE

N. 60449 AVVISI DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n. (vedi retro) dall'U.P. di RTU-PLATT 15 SET 2011
 diretto a Bianca Francesca Via Tommaso Campanella 2 Valerita

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RETRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Adetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato del direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato del comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. _____ in qualità di (10) _____ <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input checked="" type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input checked="" type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. <u>668105905158</u> del <u>20/8/17</u> sottoscrizione dell'adetto al recapito data <u>20/8/17</u> firma <u>[firma]</u>	data <u>28/09/2017</u> <u>[firma]</u> (firma del destinatario o di un suo delegato) (firma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale, ecc. (2) Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, e Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario «more uxorio», convivente, addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n. (8) Carabiniere, agente di pubblica sicurezza, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (5), (6), (7), (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di mancato recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.

AVVISO DI RICEVIMENTO
 della comunicazione di avvenuto deposito

N° 60449 del cronologico

dell'atto giudiziario spedito con raccomandata N° 767698190518

il 25/8/17 dall'ufficio postale di ROMA

diretto a BRASCA FRANCESCA VIA D. CAMPANELLA 2

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata retro indicata il 21/8/17

AVVERTENZE: Se l'atto viene consegnato a persona diversa dal destinatario, la firma del consegnatario deve essere seguita dalla specificazione della qualità rivestita (legame di parentela, persona di servizio, portiere, ecc.) con l'aggiunta, se si tratta di familiare, dell'indicazione "convivente" anche se temporaneo. Qualora il consegnatario non sappia o non possa firmare, l'agente postale deve farne menzione e apporre la data e la propria firma.



Dichiaro che, per temporanea assenza del destinatario e per mancanza, assenza, rifiuto e inidoneità di ogni altra persona abilitata, ho:

- immesso in cassetta
- affisso alla porta d'ingresso

la raccomandata retro indicata, ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche

Firma del destinatario

Firma e qualità della persona alla quale viene consegnato l'atto

[firma]
 Firma dell'agente postale

